

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE CALABRIA FSE 2007 - 2013

CCI N 2007 IT 051 PO 002

Decisione della Commissione Europea C (2007) 6711 del 17 dicembre 2007

MANUALE INTERNO PER LA GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA

Allegato 5

Versione Novembre 2015

Indice

1-	Premessa	2
2-	Il quadro normativo di riferimento	2
3-	Le modalità di effettuazione delle verifiche.....	15
3.1	Verifiche sulla costituzione e gestione dello strumento di ingegneria finanziaria	16
3.1.1	<i>Verifiche amministrative sulla costituzione dello strumento di ingegneria finanziaria</i>	16
3.2	Verifiche sui contributi erogati dallo strumento di ingegneria finanziaria ai percettori finali	25
4.2.1	<i>Metodologia di campionamento e piano dei controlli</i>	29
4.3	Reporting e gestione degli esiti delle verifiche.....	29
4-	Monitoraggio e rendicontazione	31
5-	Gestione delle Irregolarità e dei Recuperi	32
6-	ALLEGATI	36

STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA

1- Premessa

Il Programma Operativo finanzia Strumenti di Ingegneria Finanziaria, d'ora in avanti anche SIF, in conformità e in applicazione dell'art. 43 bis e dall'art. 44 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 43 e seguenti del Reg. (CE) n. 1828/2006. Questi strumenti sono finanziati in coerenza con la normativa comunitaria applicabile, in particolare con i Regolamenti n. 1080/2006, n. 1083/2006 e n. 1828/2006, con gli orientamenti espressi nella Nota di orientamento su strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1083/2006 del 21/2/2011 della Commissione Europea - Direzione Regionale Politica Regionale (COCOF 10-0014-04-EN e COCOF 10-0014-05-EN).

Il presente "Manuale per la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria" intende fornire un supporto operativo ai responsabili della realizzazione dei controlli di primo livello per quanto concerne la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria del POR Calabria FSE 2007-2013. Dunque, fornisce gli strumenti e orientamenti utili ad assicurare un sistema di controllo adeguato ed omogeneo, nel rispetto delle responsabilità e competenze attribuite:

- all'Autorità di Gestione;
- al Soggetto Gestore dei fondi;
- agli Intermediari Finanziari;
- ai destinatari finali.

2- Il quadro normativo di riferimento

Nel presente capitolo viene rappresentato il quadro normativo - regolamentare di riferimento per l'attuazione del programma. La normativa è stata raccolta secondo la fonte giuridica di principale pertinenza.

Si precisa che il presente quadro normativo non costituisce un elenco esaustivo della normativa di riferimento, ma soltanto una rassegna indicativa sempre suscettibile di integrazione.

A) NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/99;
- Regolamento (CE) n. 1081 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/99;
- Regolamento (CE) N. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT);
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e in particolare l'art. 32, comma 1;
- Regolamento (CE) n. 1828 dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) n. 1989/2006 del 21 dicembre del 2006 che modifica l'allegato III del regolamento 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo sociale europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1341/2008 del 18 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo sociale europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrata;
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo sociale europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

- Regolamento (CE) n. 846/2009 dell'1 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (UE) n. 539/2010 del 16 giugno 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 85/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (UE) n. 1310/2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria.

Normativa e Regolamenti comunitari sugli aiuti di Stato e le politiche orizzontali:

- Appalti pubblici: Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
- Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- Ambiente (ove ne ricorra la necessaria applicazione): Direttive n. 2007/71 e 2008/1, Decisione CE 12.11.07 e 19.12.07, Regolamento CE 1379/07, Decisione 2004/69/CE, Direttiva 2003/35/CE, Direttiva 2003/4/CE, Direttiva 2001/42/CE, Direttiva 97/62/CE, Direttiva 97/49/CE, Direttiva 97/11/CE, Direttiva 96/61/CE, Direttiva 94/24/CE, Direttiva 92/43/CE, Direttiva 85/337/C, Direttiva 79/409/CE; Relazione tra la Direttiva sulla VAS e i fondi comunitari – Commissione europea COM (2006) 639 del 27/10/2006; Nota CE n.D/(2006) 310052 DG Regio e DG Env del 02/02/2006 per POR e PSR; art. 84 Reg. CE n.1698/2005;
- Pari opportunità: Trattato di Amsterdam (1997), artt. 2, 3, 13, 118, 119, 136, 137, 141 e 251, Trattato di Maastricht (1993), art. 119, Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura ; Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro; Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; Raccomandazione 92/131/CE della Commissione del 27 novembre 1991, sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, Direttiva 76/207/CE del Consiglio del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, Direttiva

92/85/CE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), Direttiva 86/613/CE relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità, Direttiva 96/97/CE Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale, Direttiva 86/378/CE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, Direttiva 79/7/CE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, Direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso;

- Aiuti di Stato: Comunicazione 2006/C 54/8 del 04/03/2006 “Orientamenti 2007-2013 per gli aiuti di Stato a finalità regionale”; Reg. (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione; Reg. (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale; Regolamento della Commissione (EC) n. 1998/2006 del 15 Dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti de minimis; Comunicazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006 “Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione”; Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti di capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C194/02 del 18/08/2006); Regolamento (CE) n. 800/2008 Regolamento generale di esenzione per categoria; Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (GUUE L 82 del 25 marzo 2008); Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di

riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1° settembre 2008 (GUUE C216 del 23/08/2008); Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GUUE C 155 del 20 giugno 2008); Regolamento (CE) n.1627/2006 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti; Regolamento (CE) n.2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione; Regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese per come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo; Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione del 29.11.2013 che modifica il Regolamento (CE) n.800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione; Regolamento (UE) 1407/2013 del 17.12.2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", in vigore dal 1.01.2014; Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in vigore dal 1.07.2014;

- Linee guida COCOF sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria oggetto del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006: COCOF 10-0014-04-EN (2010 e successive modifiche e integrazioni del 2012) per la modifica, espansione e sistematizzazione delle due linee guida precedenti COCOF 07/0018/01-EN (2007) e COCOF 08/0002/02-EN (2008); COCOF 12-0060-00-EN (2012) Methodology and process of collecting data;
- Applicazione dei Sani Principi di Gestione Finanziaria secondo l'articolo 14 del "Regolamento Generale" e l'articolo 27 (3) e (4) e art. 48 (2) del Regolamento Finanziario n° 1605/2002 del 25 giugno 2002 – "Gli Stati Membri dovranno cooperare con la Commissione di modo che gli stanziamenti di budget dell'Unione vengano utilizzati in accordo con il principio di sana gestione finanziaria". Il principio di efficacia riguarda in particolare il conseguimento degli specifici obiettivi preposti e la realizzazione dei risultati previsti.

Normativa e Regolamenti comunitari sulle irregolarità:

- Reg. n. 595/1991 del Consiglio, Reg. CE n. 1681/1994, Reg. CE n. 1831/1994, Reg. CE 3295/1994, Reg. CE 2988/1995, Reg. Ce n. 2185/1996, Reg. CE n.1150/2000, Reg. CE 1383/2003, Reg. CE n. 2035/2005;
- Circolare del 12/10/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche europee, pubblicata nella GU n. 240 del 15/10/2007, recante “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario.

B) **NORMATIVA NAZIONALE**

- Decreto del Presidente della Repubblica del n. 196 del 3.10.2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, relativo al “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” in materia di ammissibilità della spesa;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5.04.2012, n. 98, pubblicato in GURI n. 161 del 12.07.2012, recante modifiche al DPR n.196/2008;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e dalla L. 7 agosto 2015, n. 124;
- Decreto Legislativo n.165/2001 e ss.mm.ii recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- D.L. 181/2006 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla L. 233/2006;
- D.P.R. 28/11/2008 n. 197 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”;
- Appalti: D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.; Regolamento di attuazione del D.L.vo 163/06, approvato con DPR n.207/2010;
- Ambiente: Decreto Legislativo n. 42/2004 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137” (c.d. Codice del Paesaggio); Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale, aggiornato alla Legge 6 agosto 2015, n. 125; Legge comunitaria 2007; Legge Finanziaria 2008;
- Pari opportunità: Legge n. 903/1977: "Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro"; Legge n.125/1991: "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro"; Legge n.215/1992: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"; Legge n.53/2000: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"; Decreto legislativo n.151 /2001: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge n. 53 del 08/03/2000"; D.Lgs n.198/2006: "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge n. 246/2005"; Legge n.144/1999: "Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"; Legge n. 53/2003: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"; Legge n. 405/1975: "Istituzione dei consultori familiari"; Legge n.194/1978: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"; Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 23/05/07 “misure per attuare pari opportunità e parità tra uomini e donne nelle pubbliche amministrazioni”;

- Aiuti di Stato: DPCM del 23 maggio 2007 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; Decreto del ministero delle Attività produttive del 18/04/2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Sistemi informativi: D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368; DPR 20 ottobre 1998, n. 403; DPR 20 ottobre 1998, n. 428; DPCM 8 febbraio 1999 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici; DLgs 30 luglio 1999, n. 281 Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica; Decreto Legislativo n. 297 del 1999 recante “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Contabilità di Stato e controlli:

- Costituzione: artt. 81, 100, 103, e 119; R.D. n. 2440/1923 ss.mm.ii. recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; R.D. n. 827/1924 ss.mm.ii. “Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato”; Legge n. 887/1984 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; Legge n. 878/1986 “Disciplina del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del Bilancio e della programmazione economica”; Legge n. 362/1988 “Nuove norme in materia di Bilancio e di Contabilità dello Stato”; Dlgs n. 279/1997 “Individuazione delle unità previsionali di base del Bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”; Legge 14 gennaio 1994, n. 19 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Legge 14 gennaio 1994, n. 20 Disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti.; D.lgs. 77/95 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”; D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; L. 266/2005 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (“Legge Finanziaria 2006”); Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Irregolarità:

- Artt. 640, 640 bis, 640 ter, 316 bis, 316 ter, 318, 319, 319 bis e ter, 320, 321, 322, 322 bis c.p.; D.P.C.M. 11/01/1995; art. 76 D.lgs. n. 526/1999; Legge n. 300/2000 “Ratifica ed esecuzione di Atti internazionali elaborati in base all’art K.3 del Trattato U.E.”; Dlgs n. 68/2001 “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza”; D.P.C.M. 23/07/2002; D.P.R. n. 91/2007 “Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie”.
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
- D.lgs. N. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (con le modifiche introdotte dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 e dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93).

Spese ammissibili:

- D.P.R. n. 196 del 03/10/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294 del 17/12/2008 relativo al “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione in materia di ammissibilità della spesa;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5.04.2012, n. 98, pubblicato in GURI n. 161 del 12.07.2012, recante modifiche al DPR n.196/2008;

- Vademecum per l'ammissibilità della spesa del FSE - PO 2007-2013, Versione 2 novembre 2010.

C) NORMATIVA REGIONALE

- L. Regionale n. 4 del 26 gennaio 1987, "Istituzione della commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna";
- L. Regionale n. 19 del 4 settembre 2001, "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria"(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 12 dicembre 2008, n. 40 e 6 aprile 2011, n. 11);
- Regionale n.19/2002 " Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria e ss.mm.ii. ex L. Reg. nn. 14/2006 e 29/2007" (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 22 maggio 2002, n. 23, 26 giugno 2003, n. 8, 2 marzo 2005, n. 8, 24 novembre 2006, n. 14, 11 maggio 2007, n. 9, 21 agosto 2007, n. 21, 28 dicembre 2007, n. 29, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 13 luglio 2010, n. 15, 11 agosto 2010, n. 21, 10 agosto 2011, n. 33, 10 febbraio 2012, n. 7, 10 agosto 2012, n. 35, 15 novembre 2012, n. 55, 20 dicembre 2012, n. 65, 17 luglio 2013, n. 37, 28 luglio 2014, n. 13 e 23 gennaio 2015, n. 6);
- L. Regionale n. 8/2002 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria" (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 16 marzo 2004, n. 7, 11 agosto 2004, n. 18, 11 gennaio 2006, n. 1, 16 aprile 2007, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 dicembre 2008, n. 40, 12 giugno 2009, n. 19, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 dicembre 2012, n. 69 e 30 dicembre 2013, n. 56);
- Art 49 dello Statuto della Regione Calabria (Legge Reg. n.25/2004 Statuto della Regione Calabria. (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15);

- L. Regionale n. 1/2006 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario” (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 13 giugno 2008, n. 15, 18 luglio 2008, n. 24, 16 ottobre 2008, n. 31, 12 dicembre 2008, n. 40, 29 dicembre 2010, n. 34 e 23 dicembre 2011, n. 47)- (Legge parzialmente abrogata dall’allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell’art. 3 dal comma 1 al comma 4; art. 5; art. 6, comma 1; art. 7, commi 4 e 6; art. 9 dal comma 3 al comma 6; art. 10, comma 1; art. 11; art. 12; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 20; art. 21; art. 25; art. 26; art. 27; art. 29, commi 1 e 3; art. 30; art. 31);
- L. Regionale n. 3/2007 “disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie”;
- L. Regionale n. 26 del 7 dicembre 2007, “Istituzione dell’autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 5 marzo 2008, n. 2, 12 giugno 2009, n. 19, 23 dicembre 2011, n. 47 e 30 maggio 2012, n. 16);
- L. Regionale n. 31 del 16 ottobre 2008, “Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura” (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 3 febbraio 2012, n. 5);
- L. Regionale n. 5 del 10 gennaio 2007, “Promozione del sistema integrato di sicurezza” (Testo coordinato ed integrato con le modifiche di cui alla L.R. 13 giugno 2008, n. 15);
- L. Regionale 27 dicembre 2002, n. 50 Istituzione di una Commissione Consiliare contro la ‘ndrangheta. (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 7 marzo 2011, n. 6).
- Reg. Regionale n.1 del 19 febbraio 2007 “Regolamento per la concessione di contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata, ai sensi della L.R. n.7 del 2.05.2001, art.9, comma 28”;
- Art 54 Legge regionale n. 15 del 13-06-2008 Regione Calabria “Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).”, (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle

LL.RR. 16 ottobre 2008, n. 37, 11 novembre 2008, n. 38, 12 dicembre 2008, n. 40, 31 dicembre 2008, n. 44, 12 giugno 2009, n. 19, 17 agosto 2009, nn. 26 e 29, 31 dicembre 2009, n. 58, 26 febbraio 2010, n. 8, 13 luglio 2010, n. 18, 11 agosto 2010, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34, 30 giugno 2011, n. 18, 7 ottobre 2011, n. 36, 23 dicembre 2011, n. 47, 28 giugno 2012, n. 28 e 15 novembre 2012, nn. 55 e 58, 20 dicembre 2012, n. 66, 27 dicembre 2012, nn. 67 e 69, 10 gennaio 2013, n. 1 e 1 luglio 2014, n. 9).

3- Le modalità di effettuazione delle verifiche

Per quanto riguarda specificamente le attività di controllo sui SIF, come definito dall'art. 44 del Regolamento CE 1083/2006, dovranno seguire una struttura a cascata, come di seguito descritta:

- i. verifiche sulla costituzione e gestione dello strumento di ingegneria finanziaria;**
- ii. verifiche sui contributi erogati dallo strumento di ingegneria finanziaria ai percettori finali.**

Le verifiche sulla costituzione e gestione dello strumento di ingegneria finanziaria (i), esperite principalmente dall'AdG per il tramite dell'Ufficio controlli primo livello, dovranno assicurare:

- il rispetto delle procedure di costituzione del Fondo e di selezione del Soggetto Gestore, come descritte all'art. 44 del Regolamento CE n.1083/2006 e delle relative norme comunitarie e nazionali applicabili;
- la corretta predisposizione dell'Accordo di Finanziamento (AdF) tra Autorità di Gestione e Soggetto Gestore ed il soddisfacimento dei requisiti di contenuto e delle condizioni di cui all'art. 43 e seguenti del Regolamento n.1828/2006;
- la regolarità delle dichiarazioni di spesa intermedie e finale relative al finanziamento del Programma Operativo allo strumento di ingegneria finanziaria, e gli adempimenti conseguenti (costituzione del deposito del Fondo, versamento delle risorse del PO, liquidazione del finanziamento del PO);
- la correttezza, ammissibilità e veridicità delle spese di gestione del Fondo;
- la predisposizione di un adeguato sistema organizzativo, informativo e contabile per lo svolgimento delle attività necessarie all'implementazione e gestione dello SIF, nel rispetto di quanto stabilito dall'AdF.

Fermo restando le responsabilità in materia di controlli di primo livello in capo all'AdG per tramite dell'ufficio competente, **le verifiche sulle erogazioni effettuate dallo strumento di ingegneria finanziaria ai percettori finali (ii), esperite principalmente dal Soggetto Gestore,** dovranno assicurare la effettiva e corretta esecuzione degli interventi finanziati e l'ammissibilità delle spese al PO e la coerenza con i requisiti e le condizioni previste nel Contratto di Finanziamento. Nell'ambito di tali attività, il Soggetto Gestore provvederà all'esecuzione di:

- verifiche documentali *desk* sulla totalità delle operazioni (amministrative e contabili);
- verifiche *in loco* su un campione delle operazioni (amministrative, finanziarie e fisiche).

Rimane in capo all'AdG, **per tramite dell'ufficio controlli I livello,** il diritto di procedere ad effettuare controlli a campione su ciascuna delle fasi di verifica sopra elencate, qualora venga riscontrata una criticità nelle operazioni o per particolari eventi di irregolarità.

3.1 Verifiche sulla costituzione e gestione dello strumento di ingegneria finanziaria

Al fine di monitorare e supervisionare questa tipologia di operazioni si distingue tra due livelli di verifiche:

- verifiche amministrative sulla costituzione dello strumento di ingegneria finanziaria (Tabella 1);
- verifiche amministrative sulla gestione dello strumento di ingegneria finanziaria (Tabella 2 e 2.1).

In conclusione di ciascuna tabella relativa ai momenti di controllo, è stato indicato il livello di eventuale rettifica finanziaria¹ collegato ai passaggi più significativi per ciascun riferimento normativo.

A supporto di questo livello di controlli sarà utilizzata la check list n.1 “Costituzione e gestione dello Strumento di Ingegneria Finanziaria (SIF)” e la check list n.2 “Controlli sull’Intermediario Finanziario” che si trovano rispettivamente nell’Allegato 1 e 2 del presente Manuale.

3.1.1 Verifiche amministrative sulla costituzione dello strumento di ingegneria finanziaria

I controlli sulla costituzione dello strumento di ingegneria finanziaria hanno l’obiettivo di verificare:

- il rispetto delle procedure di costituzione dello strumento di ingegneria finanziaria e di individuazione del Soggetto Gestore, come descritte all’art. 44 del Reg. (CE) n.1083/2006 e delle relative norme comunitarie e nazionali applicabili (norme sugli aiuti di Stato, norme su contratti pubblici, accordi giuridici, ecc.);
- la correttezza dell’Accordo di Finanziamento tra Autorità di Gestione e Soggetto Gestore con riferimento alla puntuale definizione dei requisiti di contenuto dell’Accordo e delle condizioni di cui all’art. 43 e seguenti del Regolamento n.1828/2006 (identificazione delle responsabilità, strategia di investimento, disposizioni di liquidazione, costi di gestione, utilizzo degli interessi, disposizioni sul controllo e monitoraggio degli interventi cofinanziati, ecc.);
- il trasferimento delle risorse dal PO allo strumento di ingegneria finanziaria e la costituzione del conto deposito, che determina l’ammontare iniziale eleggibile per la certificazione “intermedia”, tramite analisi degli impegni, dei pagamenti, dei mandati di pagamento quietanzati e dell’effettiva costituzione del deposito dedicato;
- la correttezza delle eventuali procedure di selezione degli intermediari finanziari.

Nella Tabella che segue è riportato il dettaglio dei controlli che saranno svolti. Sono definiti chiaramente i ruoli e le responsabilità per ogni soggetto coinvolto nel processo, anche al fine di favorire sinergie ed evitare sovrapposizioni.

¹ Cfr Rettifiche Finanziarie come previsto da EGESIF_14-0015 del 6.06.14

TABELLA 1 – VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULLA COSTITUZIONE DELLO STRUMENTO

	Funzioni/Attività	Responsabile	Descrizione	Documentazione di supporto	Normativa
1	Costituzione del Fondo	<ul style="list-style-type: none"> - AdG; - Ufficio Controlli 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica che il Fondo di partecipazione sia stato attuato attraverso una delle tre forme di cui all'art. 44 del Reg. CE n. 1083/2006: <ul style="list-style-type: none"> o attraverso l'aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità con la normativa sugli appalti pubblici; o attraverso la concessione di una sovvenzione a un istituto finanziario senza un invito a presentare proposte ai sensi della normativa nazionale compatibile con il trattato; o attraverso la concessione di un contratto direttamente alla BEI o al FEL. - Verifica della coerenza della strategia di investimento rispetto alle priorità/obiettivi del PO per quanto concerne lo scopo del finanziamento, gli investimenti ammissibili, i destinatari finali e gli obiettivi da raggiungere. 	<ul style="list-style-type: none"> - PO; - Delibera di costituzione; - Check list 1 	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 44 Reg.1083/2006, Art. 36 RI 498/2007 - Direttiva 2004/18/CE;
2	Verifica della corretta predisposizione dell'AdF e requisiti di cui all'art. 43 e seguenti del Regolamento n.1828/2006	<ul style="list-style-type: none"> - Ufficio Controlli 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento (AdF) tra l'Autorità di Gestione e il Soggetto gestore. - Controllo in merito alla presenza nell'AdF di tutti gli elementi essenziali richiesti dall'articolo 43(3) del Regolamento di implementazione, quali: <ul style="list-style-type: none"> o strategia d'investimento e di pianificazione; o disposizioni per il monitoraggio di attuazione, in conformità alle vigenti regole; o modalità del disimpegno del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria in questione; o disposizioni per la liquidazione dello strumento di 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo di finanziamento; - Mandati di liquidazione; - Impegno di spesa; - Estratto conto del fondo; - Check list 1 	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 43.3 o 44.2(a) Reg. 1828/2006 - Art. 35.3 Reg. 498/2006 - Art. 78.1, 78.6 Reg. 1083/2006 e art. 34.2 Reg. 498/2006

	Funzioni/Attività	Responsabile	Descrizione	Documentazione di supporto	Normativa
			<p>ingegneria finanziaria tra cui il riutilizzo delle risorse restituite, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie, attribuibili al contributo del programma operativo, siano state soddisfatte. Nel caso di un fondo di partecipazione, le disposizioni di liquidazione dovrebbero essere previste sia per il fondo di partecipazione che per gli SIF.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica che il contributo nazionale al capitale degli strumenti di ingegneria finanziaria è stato effettivamente pagato e non ritirato, per come disposto dal contratto di finanziamento. 		
3	Verifica del modello e delle procedure organizzative del SG	- Ufficio controlli	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica degli strumenti per la conservazione documentale e per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio. - Verifica che il SG si sia dotato di una pista di controllo in grado di regolare e tracciare i rapporti tra il fondo di partecipazione e gli intermediari finanziari e/o tra gli intermediari finanziari e i destinatari finali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pista di controllo - Manuali interni - Check list 1 	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 15 Reg. 1828/2006; - Art. 41 RI 498/2007; - Art. 43.2 Reg. 1828/2006; - Art. 35.3 Reg. 498/2007
4	Individuazione e selezione degli Intermediari Finanziari	- Ufficio controlli	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica che l'intermediario finanziario sia stato selezionato in modo trasparente nel rispetto del diritto comunitario e nazionale applicabile, della normativa degli appalti pubblici e degli aiuti di Stato. 	<ul style="list-style-type: none"> - PO; - Accordo di finanziamento; - Avviso e Lettera; - Pubblicità su quotidiani - Check list 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 44 Reg. 1083/2006
5	Verifica del modello e delle procedure organizzative degli IF	- SG	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica del sistema di contabilità separata adottato dall'IF, controllando che il sistema di monitoraggio garantisca la registrazione di ciascun flusso di finanziamento. La contabilità separata consente la distinzione tra le risorse 	<ul style="list-style-type: none"> - Modelli di rendicontazione; - Procedure di controllo del SG; 	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 43.2 Reg. 1828/2006; - Art. 35.3 Reg. 498/2006;

	Funzioni/Attività	Responsabile	Descrizione	Documentazione di supporto	Normativa
			investite negli strumenti di ingegneria finanziaria dai programmi operativi e le risorse inizialmente disponibili presso l'istituzione finanziaria.	<ul style="list-style-type: none"> - Estratto conto - Convenzione tra SG e IF; - Check list 2 	

Livello di eventuale rettifica finanziaria per controllo

Controllo: da 1 a 4	Rettifica totale
Controllo: 5	Rettifica parziale

3.1.2 Verifiche amministrative sulla gestione dello strumento di ingegneria finanziaria

Le verifiche sulla gestione del Fondo devono assicurare:

- adeguata organizzazione per la fase di istruttoria e monitoraggio delle operazioni;
- assolvimento dei compiti in materia di pubblicità e informazione;
- la correttezza, ammissibilità e veridicità delle spese di gestione dello strumento, da corrispondere di volta in volta al Soggetto Gestore;
- il rispetto delle previsioni e ai massimali previsti dal Reg. (CE) 1828/2006 (art. 43) e contenute nell'Accordo di finanziamento e nei documenti correlati.

Nelle Tabelle che seguono è riportato il dettaglio dei controlli che saranno svolti nell'ambito delle verifiche amministrative sulla gestione dello strumento. Vengono definiti chiaramente i ruoli e le responsabilità per ogni soggetto coinvolto nel processo, anche al fine di favorire sinergie ed evitare sovrapposizioni. Nell'ambito di questo livello di controlli, la tabella 2.1 raggruppa le fasi che interessano l'Intermediario Finanziario, a supporto dei quali è stata predisposta un'apposita check list (Allegato 2).

TABELLA 2 – VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULLA GESTIONE DELLO STRUMENTO

	Funzioni/ Attività	Responsabile	Descrizione	Documentazione di supporto	Normativa
1	Verifica sulla coerenza dell'Avviso	- Ufficio controlli	- Verifica che l'Avviso sia conforme a quanto previsto in fase di programmazione del Fondo ²	- Accordo di finanziamento; - PO; - Check list 1	
2	Verifica degli obblighi di informazione e pubblicità sul SG	- Ufficio controlli	- Verifica che il SG adotti adeguate procedure e sistemi informativi idonei alla trasmissione ed alimentazione dei dati del SIURP. - Verifica che il SG provveda a dare pronta pubblicità alla documentazione attuativa dell'AdF.	- Accordo di finanziamento; - Relazioni periodiche; - Sito web del SG; - Check list 1	- Art. 60 Reg. 1083/2006; - Art. 69 Reg. 1083/2006

² A tal fine si suggerisce di prevedere uno specifico momento di controllo. Nel presente Manuale tale riferimento è stato previsto nella check list n. 1.

	Funzioni/ Attività	Responsabile	Descrizione	Documentazione di supporto	Normativa
3	Verifica sul SG delle modalità di istruttoria, concessione e verifica delle imprese destinatarie	- Ufficio controlli	- Verifica che il SG attui i controlli necessari per l'istruttoria delle istanze pervenute, dunque per la selezione dei destinatari da ammettere a finanziamento.	- Accordo di finanziamento; - Procedure interne; - Relazioni istruttorie; - Check list 1	- Artt. 58 - 60 Reg. 1083/2006; - Art. 13.2 Reg. 1828/2006
4	Verifica sul SG del sistema di conservazione dei documenti e dell'attività di monitoraggio	- Ufficio controlli	- Verifica che il SG abbia posto in essere le attività per come indicato dalla pista di controllo e che la stessa pista di controllo sia adeguatamente tracciata e alimentata con la documentazione rilevante. - Verifica che il SG provveda a raccogliere e controllare la documentazione che i destinatari devono fornire con cadenza periodica.	- Pista di controllo; - Avvisi; - Accordo di finanziamento; - Archivio dei fascicoli; - Check list 1	- Art. 60 Reg. 1083/2006 - Nota COCOF
5	Verifica dei costi di gestione	- AdG; - Ufficio controlli	- Verifica che le spese di istruttoria (ovvero costi di transazione e commissioni per il monitoraggio) o parte di esse a carico dei destinatari finali, non si sovrappongano ai costi di gestione dichiarati come spese ammissibili al rimborso dei fondi strutturali. - Verifica dei costi di gestione pagati dal programma operativo allo SIF, controllando che le spese ammissibili dichiarate per il rimborso siano supportate da giustificativi di spesa (ad esempio fatture e altri documenti di valore probatorio equivalente). - Verifica che i costi di gestione pagati rientrano nel periodo di ammissibilità previsto dal contratto di finanziamento o definito dalla normativa. - Alla chiusura, verifica che i costi di gestione a carico del programma operativo per i gestori di fondi di partecipazione o di strumenti di ingegneria finanziaria rispettino i massimali di cui all'articolo 43.4 del regolamento 1828/2006 - ad eccezione	- Accordo di finanziamento; - Lettera dei Costi; - Modelli di rendicontazione - Fatture; - Reversali; - Contributi del PO; - Check list 1	- Art. 43.4 Reg. 1828/2006 e art. 35.4 Reg. 498/2007; - Art. 78.1 Reg. 1083/2006 e art. 35.4 Reg. 498/2007; - Art. 56 Reg. 1083/2006; - Art. 55 Reg. 1198/2006;

	Funzioni/ Attività	Responsabile	Descrizione	Documentazione di supporto	Normativa
			di tassi più alti ritenuti necessari a seguito di una procedura competitiva.		- Art. 78.6 Reg. 1083/2006; - Art. 55 Reg. 1198/2006
6	Verifica dell'utilizzo degli interessi generati e delle risorse restituite al Fondo	- SG; - Ufficio controlli	- Gli interessi generati dai pagamenti dal PO sono utilizzati per l'attività del SIF. - Gli interessi attribuibili ai contributi UE non sono utilizzati per contribuire al cofinanziamento nazionale né per coprire il costo del prestito nel mercato finanziario. - Verifica che le risorse restituite o ancora disponibili dopo che le garanzie sono state soddisfatte e attribuite al contributo dei Fondi strutturali siano utilizzate per le finalità previste dal regolamento, vale a dire: <ul style="list-style-type: none"> o riutilizzo per ulteriori investimenti; o utilizzo per coprire i costi di gestione e le spese dello strumento di ingegneria finanziaria; o assegnazione alle autorità competenti a vantaggio della stessa tipologia di azioni. 	- Modelli di rendicontazione; - Estratto conto; - Exit policy; - Check list 1	- Art. 78.7 Reg. 1083/2006; - Art. 34.4 Reg. 49/2007

Livello di eventuale rettifica finanziaria per controllo

Controllo: 1; 3; 4; 5; 6	Rettifica totale
Controllo: 2	Rettifica parziale

**TABELLA 2.1 – VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULLA GESTIONE DELLO STRUMENTO –
INTERMEDIARIO FINANZIARIO**

	Funzioni/Attività	Responsabile	Descrizione	Documentazione di supporto	Normativa
1	Verifica sull'attuazione della convenzione tra SG e IF	- SG; - AdG	- Verifica che l'IF rispetti i parametri stabiliti dalla convenzione tra il SG e l'IF (a titolo esemplificativo: importi concessi, tassi applicati, durata delle agevolazioni, applicazione e monitoraggio del piano di ammortamento); - L'AdG mantiene il diritto di intervenire direttamente nel controllo dell'IF in caso ne ravvisi la necessità a seguito di riscontrate criticità.	- Convenzione; - Tabelle informative; - Check list 2	- Direttiva 2004/18/CE
2	Verifica delle modalità di istruttoria, concessione e relazione con i soggetti destinatari finali implementati dall'IF	- SG	- Verifica che l'IF adotti adeguate procedure di gestione del Fondo che permettano completa tracciabilità delle fasi di istruttoria ed erogazione ad esso affidate dal contratto/convenzione. - Verifica che l'IF si sia dotato di un'apposita funzione di controllo, indipendente dalle attività connesse alla gestione del Fondo, in modo tale da garantire la separazione funzionalerispetto al personale che si occupa della fase istruttoria.	- Convenzione; - Check list 2	- Direttiva 2004/18/CE; - Convenzione
3	Verifica del sistema di archiviazione dei documenti contabili e procedurali implementato dall'IF	- SG	- Verifica della presenza e dell'appropriatezza del sistema di archiviazione documentale.	- Convenzione; - Sistema informativo; - Check list 2	- Art. 60 Reg. 1083/2006
4	Verifica degli obblighi di informazione e pubblicità sull'IF	- SG	- Verifica che l'IF adotti adeguate procedure: <ul style="list-style-type: none"> o di monitoraggio e reportistica in grado di rappresentare al SG ed alle autorità di controllo una situazione aggiornata e veritiera; 	- Convenzione; - Procedure interne; - Check list 2	- Art. 60 Reg. 1083/2006; - Art. 69 Reg. 1083/2006

			<ul style="list-style-type: none"> ○ di comunicazione al fine di segnalare tempestivamente al SG situazioni pregiudizievoli o irregolarità; ○ di sistemi informativi in grado di assicurare l'organizzazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni con le modalità richieste dal SG e comunque specificate nella convenzione/contratto. 		
--	--	--	---	--	--

Livello di eventuale rettifica finanziaria per controllo

Controllo: da 1 a 3	Rettifica totale
Controllo: 4	Rettifica parziale

3.2 Verifiche sui contributi erogati dallo strumento di ingegneria finanziaria ai percettori finali

Questo livello di verifiche ha l'obiettivo di assicurare la corretta erogazione delle risorse dello SIF e il corretto svolgimento degli interventi cofinanziati, con riferimento ai criteri stabiliti nei dispositivi attuativi e negli Avvisi per la selezione dei beneficiari finali. A tale scopo, il Soggetto Gestore (o eventuale altro soggetto incaricato dei controlli) svolgerà delle verifiche amministrativo-documentali (Tabella 3) e delle verifiche ispettive in loco (Tabella 4), avvalendosi della check list n. 3 "Controllo documentale e in loco sull'operazione finanziaria e verbale" presentata nell'allegato 3 del presente Manuale.

Le verifiche saranno svolte da personale del Soggetto Gestore incardinato in una struttura funzionale diversa rispetto a quella coinvolta nell'attuazione delle operazioni, garantendo in questo modo il principio di separazione funzionale all'interno della struttura organizzativa del Soggetto Gestore.

Le **verifiche amministrativo-documentali** sono effettuate dal Soggetto Gestore sulla totalità dei beneficiari finali selezionati. Il Soggetto Gestore verificherà sul 100% delle domande di accesso allo strumento, sulla base delle previsioni contenute nei dispositivi attuativi dello strumento, negli Avvisi per la selezione dei beneficiari finali e nella normativa nazionale e comunitaria applicabile:

- la conformità e la completezza della documentazione necessaria per l'accesso ai contributi dello strumento;
- la presenza dei requisiti richiesti per l'accesso ai contributi dello strumento.

Successivamente all'erogazione dei contributi, il Soggetto Gestore verificherà periodicamente (con una cadenza massima annuale) sul 100% dei beneficiari finali la documentazione comprovante l'avvio delle attività e l'attuazione dell'intervento. La restituzione dei contributi erogati dallo strumento di ingegneria finanziaria sarà monitorata con una cadenza riferita a ciascun piano di rimborso.

Nella Tabella che segue è riportato il dettaglio dei controlli che saranno svolti. Sono definiti chiaramente i ruoli e le responsabilità per ogni soggetto coinvolto nel processo, anche al fine di favorire sinergie ed evitare sovrapposizioni. In conclusione di ciascuna tabella relativa ai momenti di controllo, è stato indicato il livello di eventuale rettifica finanziaria³ collegato ai passaggi più significativi per ciascun riferimento normativo.

³Cfr Rettifiche Finanziarie come previsto da EGESIF_14-0015 del 6.06.14

TABELLA3 – VERIFICHE DOCUMENTALI SUI CONTRIBUTI EROGATI DALLO STRUMENTO DI INGEGNERIA FINANZIARIA

	Funzioni/Attività	Responsabile	Descrizioni	Documentazione di supporto	Normativa
1	Individuazione e selezione dei destinatari finali	- SG	- Si verifica la corrispondenza dei requisiti previsti dall'Avviso ai fini della concessione del finanziamento in favore del destinatario.	- AdF; - Avvisi; - PO; - Moduli di domanda presentati dai precessori finali; - Check list 3	- Art. 2.3 e 56 Reg. 1083/2006; - Art. 43.1, 43.3 e 45 Reg. 1828/2006; - Art. 34.1, 35.1, 35.2, 37 Reg. 498/2007
2	Verifica dell'ammissibilità del finanziamento	- SG	- Il SG deve verificare i requisiti/condizioni di ammissibilità tenendo conto almeno dei seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> o coerenza con il PO; o completezza della documentazione; o rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'AdF; o ammissibilità della spesa al PO. 	- PO; - AdF; - Contratti di finanziamento; - Moduli di domanda presentati dai precessori finali; - Check list 3	- Art. 14. Reg. 1083/2006 e art. 10 Reg. 1198/2006. - Art. 60 (f) Reg. 1083/2006 e art. 59 (f) Reg. 1198/2006 e articolo 15, Reg. 1828/2006 e art. 41 Reg. 498/2007; - Norme sugli aiuti di Stato
3	Verifica sulla compatibilità degli Aiuti di Stato	- SG; - Ufficio controlli	- Verifica che siano state rispettate le norme sugli aiuti di Stato. - Verificare che siano stati adempiuti gli obblighi e i termini di comunicazione all'Autorità competente, come previsto dal regime di aiuto considerato.	- Check list 3	- Articoli 107, 108, 109 del TFUE; - Regolamenti e linee guida di attuazione del TFUE in materia di aiuti di Stato

Livello di eventuale rettifica finanziaria per controllo

Controlli: da 1 a 3	Rettifica totale
---------------------	------------------

Le **verifiche ispettive in loco** devono essere effettuate a campione sulle operazioni avviate, secondo quanto previsto dall'articolo 60, lettera b del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e in conformità a quanto previsto dalla nota COCOF.

Le verifiche in loco, condotte a seguito del finanziamento dei progetti e dell'avvio della realizzazione delle operazioni, vengono svolte su un campione rappresentativo di progetti, e sono volte alla verifica del corretto svolgimento dell'azione finanziata nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi assunti dal destinatario finale in sede di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e della documentazione rilevante.

Le “**verifiche in loco**”, fermo restando le competenze dell'AdG in materia di controlli di primo livello, vengono effettuate **in itinere** ed **ex post** dal Soggetto Gestore e accertano:

- la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento ed alla documentazione contabile prodotta;
- il rispetto delle condizioni previste nel Contratto di Finanziamento firmato;
- la conformità della documentazione esibita rispetto agli originali dei titoli di spesa e della documentazione tecnica;
- la conformità della spesa sostenuta dal percettore finale rispetto al progetto d'investimento ammesso a finanziamento;
- il rispetto dei massimali previsti dal Reg. (CE) 1828/2006 (art. 43) in materia di Aiuti di Stato.

Nella Tabella che segue è riportato il dettaglio dei controlli che saranno svolti, sono definiti chiaramente i ruoli e le responsabilità per ogni soggetto coinvolto nel processo, anche al fine di favorire sinergie ed evitare sovrapposizioni.

TABELLA4– VERIFICHE IN LOCOSUI CONTRIBUTI EROGATI DALLO STRUMENTO DI INGEGNERIA FINANZIARIA

	Funzioni/Attività	Responsabile	Descrizioni	Documentazione di supporto	Normativa
1	Verifica dell'esistenza dell'oggetto del finanziamento	- SG	- Verifica dell'effettiva realizzazione dell'operazione	- Check list 3	
2	Verifica dell'ammissibilità del finanziamento	- SG	- Verifica mirata ad accertare almeno i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> o corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso al finanziamento; o conformità della documentazione esibita rispetto agli originali dei titoli di spesa; o rispetto dei massimali previsti dal Reg. (CE) 1828/2006 (art. 43) in materia di Aiuti di Stato 	- Avvisi; - Contratti di finanziamento; - Moduli di domanda presentati dai precettori finali; - Fatture; - Pista di controllo; - Check list 3	- Art. 14. Reg. 1083/2006 e art. 10 Reg. 1198/2006. - Art. 60 (f) Reg. 1083/2006 e art. 59 (f) Reg. 1198/2006 e articolo 15, Reg. 1828/2006 e art. 41 Reg. 498/2007
3	Verifica del modello e delle procedure organizzative del destinatario	- SG	- Verifica del modello organizzativo e del sistema di contabilità separata adottato dal destinatario. - Nel caso dell'erogazione di Microcrediti, ai sensi della Nota COCOF, i destinatari sono esonerati dall'obbligo di mantenere un sistema di contabilità separata.	- Avviso; - Moduli di domanda presentati dai precettori finali; - Check list 3	- Art. 60 Reg. 1083/2006; - Artt. 6.1.7, 6.1.9, 6.2.5 Nota COCOF 10-0014-05, versione rivista nel 2012

Livello di eventuale rettifica finanziaria per controllo

Controllo: 1 e 2	Rettifica totale
Controllo: 3	Rettifica parziale

4.2.1 Metodologia di campionamento e piano dei controlli

Le verifiche ispettive in loco devono essere effettuate a campione sulle operazioni avviate. Il campione dovrà essere estratto con un'opportuna analisi di rischio, adottando una procedura di selezione che soddisferà almeno i seguenti requisiti:

- tutti i progetti avranno una probabilità non nulla di entrare a far parte del campione;
- il campione conterrà progetti di ciascuna combinazione delle variabili di stratificazione.

Ogni estrazione sarà accompagnata da un verbale che specificherà la metodologia adottata e l'elenco dei progetti estratti.

Le verifiche devono essere effettuate sul luogo dell'operazione finanziata o presso la sede del beneficiario finale. Il personale addetto ai controlli è il personale del Soggetto Gestore del Fondo, o eventuali altri Uffici dell'Autorità di Gestione.

Il controllo verrà effettuato senza preavviso sul luogo dell'operazione finanziata e, con preavviso, l'eventuale controllo presso la sede del beneficiario finale.

I progetti sottoposti a controllo in loco da parte del Soggetto gestore dovranno essere almeno il 10% di tutti i progetti avviati nell'anno precedente. Gli esiti di ciascun controllo in loco saranno registrati usando un apposito verbale (Allegato 3).

Il Soggetto gestore responsabile dei controlli in loco dovrà trasmettere all'AdG per tramite del Responsabile del Sistema dei controlli di I livello, entro il 31 gennaio di ogni anno un piano sui controlli da effettuare per l'anno di riferimento.

Inoltre, ai sensi della nota COCOF, potranno essere effettuate specifiche verifiche qualora venga riscontrata una criticità nell'operatività e performance o per particolari eventi (come situazioni in cui si deve rinunciare all'esecuzione di un progetto a causa delle irregolarità riscontrate sullo stesso, ecc.).

4.3 Reporting e gestione degli esiti delle verifiche

I controlli effettuati successivi al finanziamento, tanto per i controlli amministrativo-contabili che per quelli in loco possono dare luogo a un esito regolare, parzialmente regolare ovvero non regolare, come di seguito indicato:

I. Esito regolare

In questo caso il controllo non ha evidenziato criticità significative tali da inficiare l'ammissibilità della spesa e/o evidenziare la violazione di norme e pertanto il controllo si chiude annotando l'esito "regolare" sulla check list, si provvederà alla notifica del verbale al soggetto controllato.

II. Esito parzialmente regolare

Il controllo può dar luogo ad un giudizio di parziale regolarità. Le criticità rilevate non sono tali da compromettere in maniera automatica la regolarità e l'ammissibilità della spesa, ma sono necessarie azioni correttive per eliminare la criticità riscontrata, il controllo si chiude annotando l'esito "parzialmente irregolare" sulla check list, si provvederà alla notifica del verbale al soggetto controllato.

III. Esito non regolare

In questo caso il controllo ha evidenziato errori o irregolarità, il controllo si chiude annotando l'esito "irregolare" sulla check list, si provvederà alla notifica del verbale al soggetto controllato.

Nel caso in cui si evidenzino delle irregolarità⁴, anche parziali (casi II o III), si potrà aprire la fase del contraddittorio e si procederà alla predisposizione di un verbale provvisorio.

Il contraddittorio si apre con la trasmissione, al soggetto controllato, al responsabile dell'obiettivo operativo e per conoscenza all'autorità di gestione per tramite dell'ufficio controlli I livello, del verbale provvisorio e/o finale dando un tempo fino al massimo di 30 giorni per fornire eventuale integrazioni o ulteriore documentazione utile.

I verbali definitivi (ossia quelli redatti in assenza di contraddittorio o all'esito dello stesso), previo caricamento sul Sistema di Monitoraggio Regionale SIURP o comunque archiviazione informatica, andranno inviati necessariamente al Responsabile del Sistema regionale dei controlli di I livello, al Responsabile di Asse, al Responsabile dell'Obiettivo Specifico Comune e di Obiettivo Operativo cui afferisce l'operazione soggetta a controllo e per conoscenza all'AdG POR Calabria FSE 2007 2013.

⁴Per irregolarità si intende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee, mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale.

4- Monitoraggio e rendicontazione

La documentazione prodotta dal sistema di monitoraggio è parte integrante del patrimonio informativo messo a disposizione dell'AdG per controllare l'implementazione dell'iniziativa e in particolare per verificare che:

- siano rispettati i requisiti applicabili, in particolare con riguardo alla regolamentazione per i Fondi Strutturali e alle leggi in vigore (a livello nazionale e subnazionale) valide per la Regione;
- gli obiettivi definiti per l'iniziativa siano effettivamente raggiunti.

Il Soggetto Gestore è tenuto a trasmettere la documentazione di monitoraggio dell'attività svolta secondo le modalità e le scadenze previste dall'Accordo di Finanziamento dello SIF considerato. In ogni caso, è compito del Soggetto Gestore:

- compilare i format di monitoraggio semestrale richiesti dalle autorità nazionali e/o comunitarie (es. Format Monitoraggio IGRUE) come riportato nell'Allegato 4 e 5 del presente manuale;
- predisporre i format di monitoraggio forniti dalla regione, con cadenza almeno annuale;
- predisporre Annualmente un bilancio indicante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Fondo;
- realizzare un rendiconto finanziario semestrale, afferente ai principali movimenti registrati nella gestione del Fondo.

I report suddetti saranno inviati all'Autorità di Gestione insieme alle fatture per l'attività svolta dal SG.

L'ufficio controlli provvede a trasmettere periodicamente comunicazione delle attività svolte e delle irregolarità rilevate alle autorità competenti - Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit⁵.

⁵Cfr Manuale Operativo di gestione e controllo dell'AdG

5- Gestione delle Irregolarità e dei Recuperi

Il recupero degli importi indebitamente versati a carico del Programma Operativo, ed eventualmente il provvedimento di revoca totale o parziale dell'impegno e/o della liquidazione del pagamento, è disposto dall'Autorità di Gestione, che deve valutare se procedere o meno a dare comunicazione dell'irregolarità agli Organismi nazionali e comunitari previsti, a seconda della gravità del caso (presenza o meno del sospetto di frode), e qualora ne ricorrano i presupposti, sulla base dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli. Tale valutazione sarà compiuta dall'Autorità di Gestione, la quale, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta irregolarità o frode, verificherà senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l'ipotesi dell'avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario.

L'AdC è il soggetto responsabile della tenuta della contabilità degli importi recuperati, ritirati e dei recuperi pendenti ed ha l'obbligo di comunicare annualmente tali informazioni alla Commissione Europea.

L'AdC ha inoltre l'obbligo di procedere alla restituzione al bilancio generale dell'UE degli importi indebitamente versati mediante la detrazione dalle certificazioni di spesa.

Nella gestione del POR Calabria FSE 2007/2013 la Regione Calabria previene, individua e corregge le irregolarità e recupera gli importi indebitamente versati (art. 70 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) secondo le procedure descritte nel Manuale dell'Autorità di Certificazione.

Con riguardo alle specifiche procedure seguite dalla Regione in merito alla gestione delle irregolarità e più in generale a quanto non trattato direttamente in questa sezione dedicata al controllo I livello degli SIF, si rimanda ai seguenti documenti:

- “Manuale per la realizzazione dei controlli di I livello” predisposto nell'ambito del POR FSE Calabria 2007-2013;
- “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” – SI.GE.CO. – del POR FSE Calabria 2007 – 2013;
- “Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione” del POR Calabria FSE 2007 – 2013 e POR Calabria FESR 2007 – 2013.

Procedure di revoca e recupero dei contributi

E' necessario operare una distinzione tra recuperi che riguardano esclusivamente il rapporto tra Autorità di Gestione e beneficiario e quelli che, invece, riguardano il rapporto con la Commissione Europea. L'obbligo di recupero in favore della Commissione si configura unicamente in caso di restituzioni (recuperi dal beneficiario) derivanti da irregolarità ed afferenti ad importi già certificati alla Commissione.

Spese irregolari non certificate alla Commissione

Nel caso di spese irregolari non certificate alla Commissione, le operazioni connesse con la restituzione dell'importo non investono la Commissione Europea, né l'Autorità di Certificazione, ma vengono gestite esclusivamente a livello di bilancio regionale, mediante l'escussione della polizza fideiussoria, compensazione o emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso.

In questo caso, i Responsabili di obiettivo devono procedere all'operazione di recupero facendo riferimento unicamente al bilancio regionale.

Restituzione di importi non connessi ad irregolarità

Nel caso di recupero di importi non connessi ad irregolarità le somme vengono restituite dal beneficiario e gestite a livello amministrativo interno della regione, senza che ne venga informata la Commissione nella relazione annuale sugli importi recuperabili, né riportato nel registro dei recuperi tenuto dall'Autorità di Certificazione. Nel caso in cui l'importo recuperato si riferisca a spese già certificate alla Commissione, l'Autorità di certificazione dovrà procedere ad effettuare una correzione della domanda di pagamento, deducendo l'importo indebitamente imputato. L'Autorità di gestione assicurerà comunque la conservazione di tutta la documentazione afferente alle procedure utilizzate per il recupero dei contributi indebitamente erogati.

Soppressioni (importi ritirati)

L'Autorità di gestione può decidere di eliminare la spesa irregolare dal POR, prima dell'effettivo recupero dell'importo dal beneficiario, consentendo in questo modo di riallocare immediatamente le risorse liberate sul programma. In questo caso l'Autorità di gestione informerà l'Autorità di certificazione della decisione di procedere alla soppressione di un'operazione, in tutto o in parte, chiedendo di dedurre l'importo irregolare dalla successiva domanda di pagamento. L'Autorità di certificazione registrerà l'operazione nel registro dei recuperi e delle soppressioni e ne darà informazione nella dichiarazione annuale, come richiesto dall'art. 20 e dell'all. XI del Reg. (CE) 1828/2006. Il recupero nei confronti del beneficiario sarà gestito a livello di bilancio regionale, tramite escussione di polizza fideiussoria, compensazione degli importi, oppure emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso.

Procedure per il recupero

Il Dirigente di Settore, Responsabile dell'Obiettivo Specifico Comune interessato predispose il provvedimento di recupero della quota capitale, maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla data di adozione dell'atto di recupero

La restituzione dell'importo dovuto dovrà avvenire entro un termine fissato dal provvedimento che, di norma, è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta da parte del debitore, fermo restando gli effetti delle garanzie prestate. Se il debitore non provvede alla restituzione entro la scadenza stabilita, il Responsabile incaricato applicherà al soggetto debitore gli interessi di mora sull'importo indebitamente corrisposto, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli interessi legali

precedentemente maturati. Così come previsto all'Art. 70 del Reg. (CE) 1083/2006, per quanto riguarda la quota di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, una volta recuperato il contributo indebitamente corrisposto gravato dei relativi interessi, la quota capitale comprensiva degli eventuali interessi di mora verrà rimborsata alla Commissione Europea. Gli interessi legali maturati saranno invece riutilizzati per gli scopi del programma. Per quanto riguarda invece la quota di cofinanziamento nazionale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 183/87, dovrà essere rimborsato al Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, la quota capitale comprensiva di tutti gli interessi maturati (legali e di mora). Il Dirigente di Settore, Responsabile dell'Obiettivo Specifico Comune dovrà tempestivamente informare l'Autorità di gestione, dell'avanzamento delle procedure di recupero. Tutte le informazioni relative alle operazioni di recupero o di soppressione dovranno essere debitamente registrate nel sistema informativo del programma.

Modalità di calcolo degli interessi

Il calcolo degli interessi per il recupero delle somme indebitamente pagate dovrà avvenire con il metodo semplice. Tali interessi, inoltre, saranno calcolati sulla base di un anno di 365 giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi.

Il ruolo del soggetto gestore del fondo nella procedura di recupero e riscossione dei crediti

Il gestore del Fondo verifica lo stato dei rimborsi al fine di rilevare tempestivamente le eventuali posizioni anomale. Nel caso di inadempienza nella restituzione di tre rate consecutive da parte dei Beneficiari, il gestore dovrà curare e porre in essere ogni opportuna e necessaria iniziativa per il recupero dei crediti in via amministrativa, provvedendo all'inoltro di una lettera di intimazione del pagamento, contenente la diffida ad adempiere all'obbligo di restituzione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Nell'atto di diffida, inoltre, il soggetto gestore del fondo avrà cura di indicare: 1) l'importo dovuto, in unica soluzione, in linea capitale maggiorato degli interessi - calcolati al tasso legale vigente al momento della comunicazione - maturati dalla data dell'inadempimento e fino alla data di restituzione del debito; 2) il termine di adempimento in giorni 30; 3) le eventuali spese sostenute per il recupero (ovvero il rimborso dei costi per l'ipotesi di inoltro della diffida a mezzo raccomandata A/R, quale modalità alternativa alla trasmissione via PEC); 4) l'espresso avviso che, per l'ipotesi di omesso pagamento entro il termine indicato, la pratica sarà trasmessa all'Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 2007-2013 per l'adozione di tutti gli atti tesi alla revoca del beneficio concesso ed alla riscossione coattiva del credito, coerentemente a quanto previsto dalla legislazione regionale in materia.

All'esito dell'attività amministrativa, il soggetto gestore del fondo potrà valutare, ove ne ricorrano i presupposti, una eventuale rinegoziazione del piano di ammortamento a fronte dell'adesione dell'interessato ai solleciti bonari, informandone l'Autorità di Gestione.

Decorso il termine di scadenza fissato nella diffida ad adempiere, senza che il beneficiario abbia restituito quanto dovuto, il soggetto gestore del fondo dovrà sottoporre all'attenzione

dell'Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 2007-2013 la posizione del beneficiario inadempiente.

In tale ultimo caso, il soggetto gestore del fondo avrà cura di informare l'Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 2007-2013 in merito alla sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura amministrativa di revoca e recupero del credito, presentando tutta la documentazione relativa alla posizione del beneficiario inadempiente, corredata da una dichiarazione che attesti: a) la data di intimazione al pagamento; b) l'ammontare dell'esposizione, comprensiva degli interessi e delle eventuali spese sostenute per il recupero (ovvero il rimborso dei costi per l'ipotesi di inoltro della diffida a mezzo raccomandata A/R, quale modalità alternativa alla trasmissione via PEC).

Parimenti, il soggetto gestore del fondo dovrà tempestivamente portare all'attenzione dell'AdG ogni altro caso in cui rilevi problematiche o irregolarità nell'attuazione degli interventi da parte dei beneficiari o eventi, di natura particolare o generale, che rendano necessaria o opportuna una valutazione e una conseguente decisione su eventuali atti di revoca e recupero. L'Autorità di Gestione, esaminerà le proposte di revoca pervenute dal Gestore e predisporrà, coerentemente a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, gli atti consequenziali

Fase esecutiva della riscossione

Successivamente al decreto di revoca da parte dell'AdG, saranno avviate le procedure di riscossione coattiva dell'intero finanziamento concesso e di tutte le somme dovute, secondo le modalità previste dalla Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria" e dal relativo Regolamento di attuazione n.2/2010.

Su istanza del debitore che si trovi in condizioni di obiettive difficoltà economiche, per come definite dall'art.44 della legge regionale n.19/2009 e che ne faccia richiesta secondo le modalità ed i termini di cui al comma 2 dell'art.18 del Regolamento regionale n.2/2010, con atto amministrativo può essere concesso il pagamento, in forma rateizzata, delle somme oggetto di procedura coattiva fino ad un massimo di sessanta rate mensili, ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. La determinazione della concessioni del beneficio della dilazione e della rateizzazione viene disposta in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento n.2/2010

6- ALLEGATI

- Allegato 1: Check list n. 1 “Costituzione e gestione dello Strumento di Ingegneria Finanziaria (SIF)”
- Allegato 2: Check list n. 2 “Controlli sull’Intermediario Finanziario”
- Allegato 3: Check list n. 3 “Controllo documentale e in loco sull’operazione finanziaria e verbale”
- Allegato 4: Format di Monitoraggio IGRUE
- Allegato 5: Format di Monitoraggio destinatari finali